



CITTA' DI
SAN GIORGIO A CREMANO

REGOLAMENTO

RIPARTIZIONE DEL FONDO INTERNO CONCERNENTE GLI INCENTIVI PER SETTORI
COMUNALI art. 92 comma 5 del D.Lgs 163 del 12/4/06.

Approvato con delibera di G.C. con atto n. 222 del 20/6/2006

SOMMARIO

PARTE I - - ELEMENTI GENERALI

ART.1 -
GENERALITÀ

ART.2 -
PRINCIPI

ART. 3- DESTINATARI Del
FONDO

ART. 4- NOMINA DEI SOGGETTI
INTERESSATI

ART. 5- COSTITUZIONE DI STAFF
TECNICI

PARTE II - - FONDO PER OPERE O LAVORI

ART. 6- CRITERI GENERALI DI
ATTRIBUZIONE

ART. 7- RIPARTIZIONE DEL
FONDO

ART. 8- ATTRIBUZIONE DELLA QUOTA DEL FONDO AL
RESPONSABILE

ART. 9- ATTRIBUZIONE DELLA QUOTA DEL FONDO AL
PROGETTISTA

ART. 10- ATTRIBUZIONE DELLA QUOTA DEL FONDO AL DIRETTORE DEI
LAVORI

ART. 11- ATTRIBUZIONE DELLA QUOTA DEL FONDO AL COLLAUDATORE IN CORSO
D'OPERA

ART. 13- ATTRIBUZIONE DELLA QUOTA DEL FONDO AI COLLABORATORI AMMINISTRATIVI

ART. 14- RIDISTRIBUZIONE DI QUOTE RESIDUE – ATTIVITA' PARZIALI

ART. 15- ATTRIBUZIONE DEL FONDO – MODALITÀ

ART. 16- EROGAZIONE DEL FONDO

PARTE III - - FONDO PER ATTI DI PIANIFICAZIONE

ART. 17- ATTI DI PIANIFICAZIONE

ART. 18 - ELEMENTI DELL'INCARICO

ART. 19- ATTRIBUZIONE DEL COMPENSO

PARTE IV - ELEMENTI COMUNI

ART. 20— COMPETENZE DELL'AMMINISTRAZIONE

A) In caso di opere pubbliche

B) In caso di redazione di atti di pianificazione

ART. 21- CORRESPONSIONE ACCONTI

ART. 22 - CASI DI ESCLUSIONE

ART. 23 - PROBLEMI APPLICATIVI

ART. 24 - ABROGAZIONI

Parte I — Elementi generali

Art. 1 - Generalità

Il presente regolamento individua i criteri per l'attribuzione, al personale dipendente del Settore **Infrastrutture nonché, per quanto di loro competenza Settore Patrimonio e Settore Gestione del Territorio, del fondo previsto dal 5° comma dell'art 92 del D.Lgs N. 163 del 12/4/06 in seguito definito Codice appalti (c.a.)..**

Art. 2- Principi

Il presente regolamento individua i criteri per l'attribuzione, al personale dipendente **di cui all'articolo 1, del fondo dell'2% previsto dal 5° comma dell'art 92 del Codice appalti (c.a.).**

Il predetto fondo è comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

Art. 3- Destinatari del fondo

I soggetti interessati alla attribuzione del fondo sono:

- a)il responsabile unico del procedimento previsto dal **l'art. 10 del codice appalti.**
- b) il o i progettisti di **cui all'art. 90 e segg. del c.a.;**
- c) il direttore dei lavori **di cui all'art. 130 del c.a.**
- d) il collaudatore in corso d'opera di cui **all'art. 141 del c.a.**
- e) i collaboratori tecnici dei progettisti
- f) i collaboratori amministrativi del responsabile del procedimento
- g) **il responsabile amministrativo della procedura per la scelta del contraente,se ad evidenza pubblica.**

Art. 4- Nomina dei soggetti interessati

Il Sindaco nomina, ai sensi dell'art. **10 del c.a.** con propria disposizione, il responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dello stesso.

Il responsabile unico del procedimento viene individuato tra i funzionari tecnici dipendenti ovvero viene individuato nella figura del dirigente del settore qualora la natura e l'entità dell'opera richiedono una maggiore e più adeguata esperienza tecnica - amministrativa.

Il responsabile unico del procedimento può coincidere con il progettista e/o con il direttore dei lavori **tranne che nel caso di interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere h) ed i) del D.P.R.**

eventuale nomina di progettista e/o direttore dei lavori, alla medesima figura professionale, dovrà essere prevista e contenuta nella disposizione sindacale di cui al primo comma del presente articolo.

Il Dirigente del Settore nomina, **per le opere di sua competenza:**

a) il o i progettisti tra i dipendenti del **proprio Settore o anche di altri Settori, possibilmente con criteri di rotazione**, aventi competenze specifiche ed in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 90 del c.a.

b) Direttore dei lavori;

c) il collaudatore in corso d'opera;

d) il o i collaboratori tecnici;

e) il o i collaboratori amministrativi.

f) il responsabile amministrativo delle gare d'appalto, su indicazione del Dirigente Settore Avvocatura

Il direttore dei lavori, di norma, deve coincidere con il nominativo del progettista così come il collaudatore in corso d'opera, per lavori fino a 200.000 **DPS** ovvero, su specifica indicazione dell'Amministrazione, fino a 1.000.000 di **DPS**, di norma, deve coincidere con il direttore dei lavori.

Il collaboratore amministrativo collabora esclusivamente con il responsabile unico del procedimento da cui riceverà tutte le disposizioni necessarie.

E' consentita anche la nomina parziale delle figure professionali prima indicate (a titolo esemplificativo e non esaustivo: nomina del solo direttore dei lavori - del solo collaudatore in corso d'opera - del progettista e del direttore dei lavori senza collaudatore - ecc).

Art 5- Costituzione di staff tecnici

Il Dirigente del Settore può costituire, qualora sia ritenuto necessario in rapporto alla complessità dell'attività da svolgere, uno staff tecnico nell'ambito del personale facente parte **anche di altri settori**, prevedendo una ripartizione ed attribuzione di compiti ed attività finalizzate allo sviluppo delle fasi di competenza di ciascuna delle figure suddette.

La ripartizione deve risultare da apposito provvedimento e costituisce la base di verifica dell'attività realizzata al fine dell'attribuzione della quota del fondo.

Nel momento in cui i collaboratori tecnici risultano destinatari dell'incarico sono tenuti al rispetto delle direttive dei soggetti (progettisti) per i quali svolgono la loro attività.

Parte II — Fondo per opere o lavori

Art. 6- Criteri generali di attribuzione

Ogni singola quota dell' **2%** del costo preventivato di un'opera o di un lavoro è assegnata, per quanto possibile, in modo che, nel rispetto delle specifiche competenze, professionalità e responsabilità attribuite a ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 3 del presente regolamento, siano assicurati criteri di equità distributiva da individuare con riferimento all'intero periodo di realizzazione del programma triennale dei lavori pubblici.

L'applicazione del concetto di cui al punto precedente comporta le valutazioni seguenti:

a) deve essere individuata la quota del fondo da attribuire al responsabile del procedimento

3) coincida con il progettista dell'opera pubblica;

4) coincida con il direttore dei lavori;

b) deve essere valutata l'attività del o dei progettisti con riferimento alle caratteristiche dell'intervento affidato;

c) deve essere valutata l'attività del direttore dei lavori quando questo coincide con il collaudatore in corso d'opera;

d) deve essere valutata l'attività del progettista quando questo coincide con il direttore dei lavori e con il collaudatore in corso d'opera;

e) vanno individuati i criteri per l'attribuzione delle quote ai collaboratori delle figure suddette in relazione ai compiti ed alle attività svolte.

Art. 7- Ripartizione del fondo

Il fondo relativo al costo preventivato di un'opera o di un lavoro è ripartito dal Dirigente del Settore **competente**, di norma, in **sette** quote corrispondenti, ciascuna, ad assicurare la remunerazione delle funzioni, anche parziali, svolte dai seguenti soggetti di cui all'articolo 3:

a) responsabile unico del procedimento;

b) progettista-progettisti (tecnici che nell'ambito delle competenze professionali assumono la responsabilità della progettazione firmandone i relativi elaborati) al quale sarà affidato anche il compito di responsabile della sicurezza;

c) direttore dei lavori, che sarà anche responsabile della sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori;

d) collaudatore in corso d'opera;

e) collaboratore-collaboratori tecnici (che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto, su disposizione del progettista o progettisti e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, quantizzazioni contabili, ecc. nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale);

f) collaboratori amministrativi del responsabile unico del procedimento.

g) responsabile amministrativo della procedura della scelta del contraente se ad evidenza pubblica.

Nell'ambito delle quote vengono effettuate eventuali ripartizioni conseguenti all'incarico ed allo svolgimento parziale di funzioni da parte dei soggetti interessati.

E' inoltre prevista una sommatoria di quote o di parte di esse nel caso di coincidenza, nel medesimo soggetto, di più funzioni come indicato al secondo comma del precedente art. 5.

Art. 8- Attribuzione della quota del fondo al responsabile

Il responsabile unico del procedimento svolge la sua attività in conformità di tutte le attribuzioni e funzioni indicate nel c.a..

Ai fini dell'attribuzione delle quote del fondo sono poste sullo stesso piano le tre fasi in cui si articola la funzione del responsabile benché le relative attività assumano caratteristiche diverse ma comunque presuppongono tutte una peculiare competenza e professionalità.

Di conseguenza, per ciascuna fase (progettazione, affidamento, esecuzione), è attribuita al

La quota complessiva prevista per il responsabile unico del procedimento è determinata nella misura pari al **17%** del totale del fondo relativo alla singola opera o lavoro.

Art. 9- Attribuzione della quota del fondo al progettista

La quota globale del fondo da attribuire al progettista o ai progettisti è pari al 40% del totale del fondo stesso relativo alla singola opera o lavoro.

Qualora le fasi della progettazione siano svolte da più professionisti interni, a ciascuno competono le seguenti quote calcolate su quella di cui al punto precedente:

- progetto preliminare: 5%
- progetto definitivo: 80%
- progetto esecutivo: 15%

La progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento di cui al Dlvo 14/8/96 n. 494, nonché quella del geologo, rientrano nella quota attribuita alla progettazione assumendo le seguenti aliquote parziali:

- **0,15 per il coordinamento della sicurezza;**
- **0,15 per la relazione geologica;**

In assenza di tali prestazioni tutta l'aliquota è da attribuire alla progettazione.

Qualora una delle suddette fasi progettuali sia stata assegnata a professionisti esterni ovvero non sia stata redatta, la stessa non verrà attribuita.

Nell'eventualità che alla progettazione partecipino due o più tecnici incaricati, le quote sono ripartite in relazione alla preventiva regolamentazione della partecipazione all'espletamento.

In caso non siano regolate le modalità di partecipazione alla progettazione, le quote sono attribuite in parti uguali.

Art. 10 - Attribuzione della quota del fondo al direttore dei lavori

La percentuale di attribuzione del fondo relativo alla singola opera o lavoro è pari al 22% del totale del fondo stesso.

L'attribuzione viene effettuata anche se la progettazione è stata effettuata da tecnici esterni ovvero quando lo stesso direttore dei lavori venga nominato anche collaudatore in corso d'opera per opere che richiedono l'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 11- Attribuzione della quota del fondo al collaudatore in corso d'opera

La percentuale di attribuzione del fondo relativo alla singola opera o lavoro è pari al 6% del totale del fondo stesso.

L'attribuzione viene effettuata anche se il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione ed anche se il collaudatore coincide con il direttore dei lavori ovvero quando la progettazione e la direzione lavori sia stata effettuata da tecnici esterni.

La quota globale del fondo da attribuire al collaboratore o ai collaboratori tecnici che firmano i relativi elaborati, assumendo le responsabilità di cui al punto e) dell'art.7, è pari **all'8%** del totale del fondo stesso relativo alla singola opera o lavoro.

In mancanza della figura del collaboratore, la relativa quota, verrà assegnata al progettista quando al medesimo si sono attribuite anche tali funzioni.

Art. 13 - Attribuzione della quota del fondo ai collaboratori amministrativi

La quota globale del fondo da attribuire al collaboratore o ai collaboratori amministrativi, che svolgono i compiti loro assegnati dal responsabile unico del procedimento per l'intero periodo di realizzazione dell'opera (progettazione, affidamento, esecuzione), è pari al **4%** del totale del fondo stesso relativo alla singola opera o lavoro.

Ai fini dell'attribuzione delle quote del fondo sono poste sullo stesso piano le tre fasi in cui si articola la funzione del collaboratore amministrativo.

Di conseguenza, per ciascuna fase (progettazione, affidamento, esecuzione), è attribuita al collaboratore amministrativo un terzo della quota del fondo assegnata allo stesso.

In mancanza della figura del collaboratore, la relativa quota, verrà assegnata al responsabile unico del procedimento quando al medesimo si sono attribuite anche tali funzioni.

Al responsabile amministrativo della procedura per la scelta del contraente, se ad evidenza pubblica, viene attribuita la quota del 3% onnicomprensiva anche per l'attività di verbalizzazione.

Art. 14- Ridistribuzione di quote residue- Attività parziali

Qualora una delle fasi progettuali di cui all'art. 9 non venisse espletata, comportando quote residue, queste non potranno essere ulteriormente ripartite.

E' ammessa, invece, l'esecuzione anche delle sole attività indicate all'art.3 , lettere c) e d), del presente regolamento.

Art 15- Attribuzione del fondo - Modalità

Non appena ultimata la relativa fase progettuale dell'opera (preliminare - definitiva - esecutiva), il progettista incaricato trasmette gli atti al responsabile unico del procedimento il quale redige una relazione dalla quale deve risultare in particolare:

- a) il rispetto dei tempi eventualmente assegnati per la redazione dei progetti;
- b) la conformità del progetto preliminare, ovvero del progetto definitivo, agli obiettivi prefissati;
- c) la conformità al progetto preliminare, qualora sia stato redatto, di quelli successivi, evidenziando i motivi di eventuali difformità e le cause che le hanno determinate;
- d) la presenza della certificazione, a firma del progettista, di cui al punto 16 del comma 60 dell'art.2 della legge 23/12/1996 n. 662;
- e) la verifica, con successivo parere, della regolarità tecnica degli elaborati progettuali nonché della sufficienza degli stessi ai fini dell'esecuzione dei lavori.

Il responsabile unico del procedimento, ai fini della attribuzione del fondo:

- 1) verifica il costo dell'opera e la quota del fondo (**2%**);

indicando tutti i soggetti partecipanti alla progettazione, le singole quote da attribuir e (tenendo conto dei criteri di cui all'art. 6) nonché le quote residuali di cui al precedente art. 14.

Il Dirigente del Settore predispone la ripartizione del fondo secondo i risultati della relazione di cui al precedente punto 2) provvedendo alla erogazione del fondo secondo le modalità previste nel successivo art. 16.

Per le attività di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3 del presente regolamento (direzione lavori - collaudo in corso d'opera), il tecnico incaricato, unitamente agli stati d'avanzamento o unitamente allo stato finale dei lavori, comunica al responsabile unico del procedimento di aver espletato regolarmente l'incarico allegando gli atti giustificativi di propria competenza.

Il responsabile unico del procedimento predispone una relazione, da trasmettere al Sindaco, al Segretario Generale ed al Dirigente del Settore (qualora quest'ultimo non sia il responsabile del procedimento), contenente tutti i dati necessari per la quantificazione della quota spettante per se stesso (fase dell'esecuzione), per la direzione lavori e/o per il collaudo in corso d'opera, attestando la regolarità degli atti prodotti dal tecnico incaricato nonché le singole quote da attribuire tenendo conto dei criteri di cui agli artt. 10 e 11.

Il Dirigente del Settore, sulla scorta della relazione del responsabile del procedimento, provvede alla erogazione del fondo secondo le modalità previste nel successivo art. 16.

La ripartizione effettuata a termini del presente articolo, al fine di consentire riscontri e verifiche, viene comunicata ai soggetti interessati i quali possono esprimere le proprie osservazioni entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione.

In caso di silenzio, il riparto si intende definitivo mentre, in caso di osservazioni, si applicano le procedure di cui al successivo art. 23.

Art. 16- Erogazione del fondo

Il fondo, quantificato e ripartito a termini dell'articolo precedente, viene attribuito ai destinatari nelle percentuali a ciascuno spettanti.

Il fondo è erogato ai soggetti indicati nel presente regolamento per il solo fatto di aver portato a termine, ciascuno per la propria parte, l'attività richiesta dall'Amministrazione Comunale in conformità **del c.a.**

Indipendentemente dal fatto che il progetto non sia realizzato o non venga approvato, il fondo viene ugualmente ripartito tra i soggetti partecipanti.

Fa eccezione l'ipotesi in cui la mancata approvazione del progetto dipenda da ragioni di carattere tecnico, per carenze progettuali o per incompletezza degli elaborati; in tal caso è esclusa la erogazione della quota del fondo al solo progettista.

Tali quote non sono ripartite o, se ripartite, sono in ogni caso recuperate, qualora nel corso dei lavori si renda necessario apportare al progetto le varianti di cui all'art. **132 c.a.** che incidano in misura superiore al 20% dell'importo contrattuale.

L'onere per la redazione della perizia di variante resta comunque a carico del progettista senza ulteriore compenso.

La materiale erogazione del fondo avviene con provvedimento di Giunta Comunale, qual ora il

La materiale erogazione dei compensi avverrà, di norma, entro il mese di gennaio e luglio di ogni anno, con riferimento alle relazioni del responsabile del procedimento e della ripartizione dei fondi a cura del Dirigente del Settore , prodotte nel semestre precedente.

Parte III - Fondo per atti di pianificazione

Art. 17- Atti di pianificazione

Sono considerati atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva tutte quelle attività progettuali che riguardano la programmazione e la regolamentazione dell'uso del territorio.

Vi rientra anche la redazione del Regolamento edilizio in quanto strumento di disciplina tecnico-giuridica dell'attività edilizia.

La tariffa applicabile agli atti di pianificazione è quella indicata con Circolare del Ministero LL.PP. 01/12/1969 n. 6679, opportunamente aggiornata negli indici.

Per quanto riguarda il Regolamento edilizio, non essendo previsto un criterio di determinazione della tariffa (art. 7 della circolare), la redazione di esso da parte del personale del Settore sarà compensato con criterio discrezionale concordato preventivamente con l'Amministrazione sulla base anche di analoghe realtà professionali.

Art. 18- Elementi dell'incarico

All'atto dell'incarico l'Amministrazione:

- a) individua gli elaborati necessari ed eventuali da predisporre, in quanto previsti dalle disposizioni relative al singolo strumento urbanistico;
- b) fissa i termini per la consegna degli elaborati e le relative penali per ritardata consegna;
- c) stabilisce gli obblighi del progettista con riferimento all'attività di cui è stato incaricato (partecipazione ad incontri di particolare importanza per la valutazione di osservazioni e proposte; attività presso uffici esterni; rielaborazioni di elementi particolari a seguito di osservazioni; ecc.);
- d) determina il compenso nella misura **del 30%** della tariffa con la specificazione che ai fini della applicazione di aumenti percentuali previsti dalla circolare Min. LL.PP. n. 6679 del 1969, gli stessi sono concordati tra il progettista incaricato e l'Amministrazione secondo le particolari esigenze e circostanze relative ai casi specifici;
- e) prevede i criteri di commisurazione del compenso per attività conseguenti a prescrizioni regionali o provinciali.

L'Amministrazione Comunale provvede alla nomina del progettista o dei progettisti e dei relativi collaboratori mediante provvedimento di Giunta Comunale su indicazione del Dirigente del Settore **Gestione del Territorio. I collaboratori potranno essere scelti prevalentemente ma non esclusivamente fra il personale del Settore Gestione del Territorio.**

Il progettista incaricato effettuerà la ripartizione della quota di cui al precedente punto d) con i propri collaboratori sulla base di criteri preventivamente stabiliti con il Dirigente del Settore .

Il progettista è obbligato ad apportare, senza alcun onere aggiuntivo oltre a quello già stabilito, tutte quelle modifiche ed integrazioni che saranno richieste dalle autorità interessate ad emettere pareri, fino alla approvazione dell'atto di pianificazione.

Le responsabilità ed i compiti del progettista si concludono con l'approvazione dell'atto di pianificazione da parte delle autorità competenti .

Art. 19- Attribuzione del compenso

Il compenso di cui al **quarto** comma **dell'art. 92 c.a.** viene attribuito al progettista ed ai collaboratori, su certificazione del Dirigente del Settore circa il rispetto dei termini dell'incarico, secondo le seguenti modalità:

- a) 1^a rata di acconto, pari al 20% del compenso determinato, alla data di esecutività della delibera di incarico;
- b) 2^a rata di acconto, pari al 50% del compenso determinato, alla consegna di tutti gli elaborati necessari e previsti nell'atto di incarico;
- c) 3^a rata a saldo, pari al 30 % del compenso determinato, alla approvazione dell'atto di pianificazione commissionato, da parte delle autorità competenti.

Il compenso sarà decurtato delle eventuali penali stabilite dall'Amministrazione per la tardata consegna degli elaborati.

Le suddette rate saranno liquidate con determine d'ingenziali.

Parte IV — Elementi comuni

Art. 20— Competenze dell'Amministrazione

A) In caso di opere pubbliche

Per la progettazione - direzione - collaudazione affidata a personale dipendente, sono a carico dell'Ente tutti gli oneri che la stessa comporta fra i quali la disponibilità dei locali, le attrezzature ed i materiali per eseguire l'incarico, l'uso di mezzi di trasporto per l'accesso ai luoghi interessati alla realizzazione dell'opera, le spese di copisteria in generale ed ogni altra spesa necessaria per la redazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, per contabilità di cantiere e quant'altro necessario per lo svolgimento delle suddette attività.

L'Ente provvede inoltre, a proprie spese e su richiesta del progettista, allo studio d'impatto ambientale, ove prescritto, ed agli studi ed indagini eventualmente occorrenti quali quelli geognostici, idrogeologici, sismici, agronomici, ecc. nonché ai rilievi della rete di servizi nel sottosuolo.

B) In caso di redazione di atti di pianificazione

L'Ente provvede, a proprie spese, a fornire al progettista tutto il materiale necessario ed indicato dalla Circolare Min. LL.PP. n. 6679/1969 relativamente ai singoli strumenti urbanistici, prevedendo, in caso di fornitura parziale, il rimborso delle spese per il reperimento dei dati ed elaborati mancanti, a termini dell'art. 5 della stessa circolare, anche se sia necessario fare ricorso a collaboratori esterni che saranno remunerati al di fuori del fondo previsto dall'art. 92 del c.a. , che

Art. 21- Corresponsione di acconti

Quando la predisposizione di elaborati presenta una particolare complessità e richiede tempi notevoli di elaborazione, è in facoltà dell'Amministrazione consentire la erogazione di quote parziali del fondo in misura non superiore al 50% di quanto ad ognuno, teoricamente e presuntivamente, è attribuibile.

Tali quote possono essere corrisposte sentito il Dirigente del Settore e su motivata proposta dello stesso.

Art. 22- Casi di esclusione

Non rientrano, in ogni caso, nella quota del fondo attribuibile a tutti i soggetti aventi diritto, le spese che gli stessi sostengono in conseguenza all'incarico svolto e che sono rimborsabili a parte sulla base di appositi rendiconti.

Art. 23- Problemi applicativi

Eventuali contestazioni che riguardano la attribuzione del fondo e che non possono essere definiti con accordi bonari tra le parti, le stesse sono devolute al giudizio di un collegio arbitrale composto da:

- un tecnico designato dall'Ente;
- un tecnico designato dall'interessato;
- il Segretario Generale.

I tecnici dovranno avere competenza specifica sul caso da esaminare e dovranno avere una anzianità di iscrizione all'Ordine professionale di oltre 10 anni.

Le spese del collegio sono sostenute dall'Amministrazione.

Al fine di valutare la possibilità di un accordo bonario la trattativa interviene tra i soggetti destinatari (nella circostanza) del fondo, il Segretario Generale e l'Assessore competente.

Art. 24 – Abrogazioni

Il presente Regolamento sostituisce integralmente quello approvato con delibera di Giunta Comunale n. 411 del 25/5/99 così come modificato con delibera n. 661 del 31/8/99, **ed entra in vigore il 1/7/06**